



MESSAGGIO MUNICIPALE NO. 14/2019

concernente la variante del piano regolatore per l'inserimento di Norme di attuazione per le Antenne per la telefonia mobile (artt. 30 cpv. 1 e 117 cpv. 1 RLst)

All'esame della Commissione delle Petizioni e della Legislazione



Antenna di telefonia mobile a Sala Capriasca loc. Narbén, m. 1031 ed i campanili di S. Liberata e S. Antonio Abate.



INDICE

1.	INTRODUZIONE	1
1.1.	PREMESSA.....	1
1.2.	CONTENUTO E FORMA.....	2
1.3.	PROCEDURA.....	3
2.	ESITO DELL'ESAME PRELIMINARE DIPARTIMENTALE	3
3.	ESITO DELLA FASE DI INFORMAZIONE PUBBLICA	3
4.	STATO DI FATTO	4
4.1.	QUADRO GIURIDICO E NORMATIVO	4
5.	VARIANTE DI PR.....	6
5.1.	ADATTAMENTO DELLA LINEA GUIDA ALLE CARATTERISTICHE DEL COMUNE	6
5.2.	PIANI SETTORIALI	7
5.3.	NORME DI ATTUAZIONE	7
5.4.	PROGRAMMA DI REALIZZAZIONE	10
6.	CONCLUSIONI	10
	DISPOSITIVO DI RISOLUZIONE	11
Allegato	Tabella corrispondenza Linee guida - PR Capriasca.....	12

ABBREVIAZIONI

CdS	Consiglio di Stato
DT	Dipartimento del territorio
EP	Esame preliminare
LPAmb	Legge federale sulla protezione dell'ambiente
LST	Legge cantonale sullo sviluppo territoriale
MM	Messaggio municipale
NAPR	Norme di attuazione del piano regolatore
ORNI	Ordinanza federale sulla protezione dalle radiazioni non ionizzanti
PR	Piano regolatore
Ris.	Risoluzione
RORNI	Regolamento cantonale di applicazione dell'ORNI
TF	Tribunale federale



AL LODEVOLE CONSIGLIO COMUNALE DI CAPRIASCA

Signor Presidente,

Signore e Signori Consiglieri,

vi sottoponiamo per esame e approvazione la documentazione relativa alla variante di Piano regolatore per l'inserimento nelle Norme di attuazione generali di Capriasca dello specifico articolo per il disciplinamento dell'ubicazione e della costruzione delle antenne per la telefonia mobile, allestita sulla scorta dell'esame preliminare (EP) del Dipartimento del territorio (DT) del 22 giugno 2018.

1. INTRODUZIONE

1.1. PREMESSA

Il Comune di Capriasca nasce dalla fusione degli ex-Comuni di Cagiallo, Lopagno, Roveredo, Sala Capriasca, Tesserete e Vaglio, avvenuta nel 2001, cui successivamente si sono aggregati gli ex-Comuni di Bidogno, Corticiasca e Lugaggia.

La situazione normativa è piuttosto articolata e viene riassunta di seguito:

- tutte le Sezioni sottostanno alle NAPR generali approvate dal CdS con ris. n° 4778 del 10.11.2015;
- le Sezioni di Cagiallo, Lopagno, Roveredo, Sala Capriasca, Tesserete e Vaglio sono completamente armonizzate per quanto riguarda i piani grafici e le NAPR particolari;
- la Sezione di Corticiasca non è ancora completamente armonizzata. La revisione del previgente PR, approvato CdS con ris. n. 4019 il 19 maggio 1992, ha superato da marzo 2019 la fase dell'informazione e consultazione pubblica e sarà sottoposta prossimamente al CC per l'adozione;
- la Sezione di Bidogno non è ancora completamente armonizzata ed è dotata di PR approvato dal CdS con ris. n° 9164 del 26.10.1993. Il PR è attualmente in corso di digitalizzazione e inserimento nella Banca dati cantonale, la cui procedura è sfociata a maggio 2019 nell'aggiornamento del limite boschivo di tutta la sezione;
- la Sezione di Lugaggia non è ancora completamente armonizzata ed è dotata di PR approvato dal CdS in data 05.06.2002; attualmente le varianti scaturite da tale approvazione dopo adozione del CC no. 3 del 22 maggio 2017, sono attualmente in corso di approvazione presso il DT.

L'intenzione del Municipio, attraverso questo documento, è quella di regolamentare sul suo territorio la questione relativa alle antenne per la telefonia mobile, come stabilito agli artt. 30 cpv. 1 e 117 cpv. 1 RLst, ed entrati in vigore il 21 gennaio 2015. Essi vengono qui citati e spiegati in dettaglio nell'approfondimento normativo dei prossimi capitoli.



ART. 30 REGOLAMENTO EDILIZIO

Riguardo al piano delle zone, il regolamento edilizio stabilisce:

...

8 Le condizioni per l'ubicazione e la costruzione delle antenne di telefonia mobile:

- a) per tutelare il carattere, la qualità e l'attrattività in particolare delle zone destinate all'abitazione mediante la protezione dalle immissioni ideali delle antenne di telefonia mobile;*
- b) per garantire il loro adeguato inserimento nel contesto territoriale, in particolare a salvaguardia del patrimonio naturale, culturale e del paesaggio.*

ART. 117 ANTENNE PER LA TELEFONIA MOBILE

1. I Comuni provvedono ad adottare le disposizioni di cui all'art. 30 cpv. 1 cifra 8 entro dieci anni.

...

Si procede quindi a implementare le norme di attuazione generali proponendo un articolo relativo all'argomento succitato.

Nel merito delle recenti polemiche generate dall'avvento della nuova generazione di antenne per la telefonia mobile a banda ultra-larga detta 5G, quanto oggetto della presente variante non è pertinente, essendo gli aspetti sulle radiazioni non ionizzanti generate dalle antenne, regolati attraverso specifica ordinanza (ORNI) di competenza federale e relativo regolamento di applicazione (RORNI) delegato al Cantone. La distinzione di merito sarà opportunamente esplicitata nel corso del presente testo.

1.2. CONTENUTO E FORMA

Il presente incarto illustra le modifiche apportate rispetto al PR in vigore e comprende i seguenti documenti:

- rapporto di pianificazione, a carattere indicativo
- variante alle norme di attuazione, a carattere vincolante.

Trattandosi di una variante puntuale e che non necessita di modifiche grafiche sui piani, è stata mantenuta la forma del PR in vigore, mentre l'adeguamento alla nuova forma secondo LST (piano delle zone, piano di urbanizzazione, regolamento edilizio) sarà eseguito in separata sede, per l'intero territorio comunale, nei termini previsti dalla LST, una volta armonizzate le 3 sezioni precedentemente elencate.



1.3. PROCEDURA

Con ris. mun. 996 del 21.11.2016, il Municipio ha deliberato al pianificatore Planidea SA l'allestimento delle norme di disciplinamento delle antenne per la telefonia mobile, come indicato nella sentenza del Tribunale Federale dell'8 dicembre 2015. La delibera a Planidea SA per la presente procedura, su offerta del 22 aprile 2016, è pari a fr. 3'600.00 IVA compresa, di cui sono stati pagati acconti (agg. 27.08.2018) per fr. 3'250.00.

La variante di PR segue quindi la procedura di adozione prevista dalla LST.

Il 31 gennaio 2018 la documentazione completa è stata trasmessa al Dipartimento del territorio per l'esame preliminare, dopo approvazione del Municipio (ris. mun. 29 del 09.01.2017):

- esame preliminare da parte del DT per una verifica d'ordine generale (art. 25 LST)
effettuato in data 22.06.2018;
- informazione della popolazione (art. 26 LST), secondo le possibili modalità previste dalla legge (art. 6 RLst);
effettuato dal 3 ottobre al 2 novembre 2018
- adozione da parte del Consiglio Comunale e successiva pubblicazione (art. 27 LST);
- approvazione da parte del Consiglio di Stato (art. 29 LST).

2. ESITO DELL'ESAME PRELIMINARE DIPARTIMENTALE

Con documento datato 22.06.2018, il DT si è espresso sulla proposta di variante in esame, non rilevando, di principio, elementi non conformi alle leggi e normative applicabili.

Tuttavia, il Dipartimento ha formulato le seguenti osservazioni:

- sottolinea che il sistema a cascata proposto nelle Linee guida cantonali prevede un ampio e modulato numero di priorità;
- ritiene che le destinazioni e i tipi edilizi proposti con il nuovo articolo siano assai disparati;
- suggerisce una maggiore suddivisione delle zone in priorità I.

Le modifiche scaturite dalle decisioni su queste riflessioni vengono esplicitate al cap. 5.3.

3. ESITO DELLA FASE DI INFORMAZIONE PUBBLICA

Nei termini per l'inoltro delle osservazioni è giunta una sola presa di posizione congiunta da parte delle tre aziende in possesso di una concessione federale: Sunrise Communications SA, Salt Mobile SA e Swisscom (Svizzera) SA. Le osservazioni, ai sensi dell'art. 26 cpv. 2 della Legge sullo sviluppo territoriale (LST) sono state inoltrate in data 29 novembre 2018 dall'avv. Lorenzo Marazzotta dello studio Badertscher Rechtsanwälte AG, e vengono allegate al presente documento.

Il termine per presentare osservazioni e proposte scadeva il 2 novembre 2018. Le osservazioni sono giunte il 31 ottobre 2018 e sono dunque tempestive.

Riportiamo di seguito il contenuto delle considerazioni del pianificatore Planidea in risposta alle stesse, che il Municipio intende far proprie e quindi respingere, mentre per una visione dettagliata del contenuto delle osservazioni a della risposta si rimanda ai documenti allegati.



Riteniamo che la richiesta di non adozione debba essere respinta, dato che si tratta di adempiere ad un obbligo di legge, come disposto dagli artt. 30 cpv. 1 e 117 cpv. 1 RLst (citati al cap. 1.1 dal rapporto di pianificazione).

Nel merito del contenuto della norma e considerato l'adattamento del sistema a cascata (proposto dalle Linee guida cantonali) alla situazione pianificatoria di Capriasca, con conseguente riduzione del numero delle priorità rispetto alla proposta contenuta nell'apposita Linea guida cantonale, riteniamo di aver adempiuto a quanto stabilito dall'obbligo previsto dalla legge. Sottolineiamo che, in aggiunta all'istituzione di un ordine di priorità, la norma ha senso e valore anche in relazione al contenuto degli altri capoversi, che non possono quindi essere tralasciati.

4. STATO DI FATTO

4.1. QUADRO GIURIDICO E NORMATIVO

La protezione contro le radiazioni non ionizzanti è regolata a livello federale dalla legge sulla protezione dell'ambiente (LPAmb) e dalle sue Ordinanze di applicazione, in particolare dall'Ordinanza sulla protezione dalle radiazioni non ionizzanti (ORNI) del 23.12.1999, entrata in vigore il 01.02.2000.

Sul piano cantonale, il Ticino si è dotato del Regolamento di applicazione dell'Ordinanza federale sulla protezione da radiazioni non ionizzanti del 26 giugno 2001 (RORNI, RL9.2.1.1.5).

Con sentenza dell'8 dicembre 2015 il Tribunale federale (TF) ha parzialmente accolto il ricorso presentato dagli operatori (Swisscom, Salt e Sunrise) contro il disciplinamento delle antenne di telefonia mobile approvato il 21 gennaio 2015 dal Consiglio di Stato (CdS) e inserito nel Regolamento della legge sullo sviluppo territoriale (Rlst). In dettaglio il TF non ha approvato il cpv. 2 dell'art. 117 Rlst.

L'art. 30 cpv. 1 cifra 8ed il cpv. 1 dell'art. 117 Rlst sono invece stati approvati.

Le modifiche introdotte dal CdS e non approvate dal TF rispondevano alle preoccupazioni segnalate a più riprese dalla popolazione e da atti parlamentari ed erano basate sul cosiddetto modello "a cascata", una soluzione praticabile e già attuata a livello comunale nella Svizzera interna. Nella sua sentenza il TF ha confermato la pertinenza di tale modello ma ha ritenuto che dal profilo formale alcune modifiche normative introdotte dal CdS andassero oltre le competenze dell'autorità cantonale rispetto all'autonomia dei Comuni in materia di pianificazione edilizia.

In particolare, il TF ha confermato che nei regolamenti edilizi comunali andranno inserite, entro un massimo di 10 anni, le condizioni per l'ubicazione e la costruzione delle antenne di telefonia mobile, tutelando in questo modo il carattere e la qualità delle zone destinate all'abitazione.



Lo stesso TF non ha però ammesso le modalità con cui il CdS intendeva disciplinare in materia nella fase transitoria e per tutto il territorio cantonale, sino all'entrata in vigore di tali disposizioni comunali.

Nonostante l'eshaustività giuridica fornita da LPAmb e ORNI in materia di protezione della salute della popolazione, il Tribunale Federale (TF) ha stabilito che le ripercussioni dovute alla presenza di impianti per la telefonia mobile sulla popolazione (disagio psicologico, compromissione della qualità di vita) e sull'ambiente (riduzione dell'attrattività dei luoghi e conseguente svalutazione) siano qualificate come **immissioni ideali**, le quali possono legittimamente essere contrastate da Cantoni e Comuni mediante gli strumenti della pianificazione territoriale.

Il Cantone ha considerato quindi opportuno, entro le proprie competenze, disporre un nuovo disciplinamento normativo.

A questo proposito, oltre agli articoli di legge citati, inseriti in LST e RLst, ed allo scopo di coadiuvare i Comuni nell'adempimento dell'obbligo di pianificare in merito ai suddetti impianti, il DT ha elaborato le **linee guida cantonali** "Antenne per la telefonia mobile", documento redatto nel maggio 2015 e aggiornato nel marzo 2016.

La regolamentazione proposta ai Comuni con tale Linea guida, mira a consentire uno sviluppo della rete di telefonia mobile in maniera compatibile con le esigenze e la sensibilità della popolazione ed è basata sul cosiddetto "**modello a cascata**".

In sostanza:

- i Comuni sono tenuti a disciplinare mediante piano regolatore le condizioni per l'ubicazione e la costruzione delle antenne di telefonia mobile sul proprio territorio;
- per questo disciplinamento, il modello a cascata proposto dalla Linea guida, adattato alla realtà del singolo Comune, è una possibilità giuridicamente sostenibile;
- nella fase transitoria, prima che il nuovo articolo NAPR comunale possa entrare in vigore, i Comuni hanno la facoltà di adottare le misure previste dagli artt. 56 segg. LST a salvaguardia della pianificazione in corso, relativamente alle domande di costruzione per impianti di telefonia mobile che dovessero nel frattempo pervenire ai Municipi.

Si riassumono nella seguente tabella i riferimenti legislativi in materia.

Normativa federale	Normativa cantonale	Normativa comunale
LPAmb	RORNI	regolamento edilizio
ORNI	RLst art. 30 cpv. 1 e art. 117 Linea guida cantonali "Antenne per la telefonia mobile", febbraio 2016	



5. VARIANTE DI PR

5.1. ADATTAMENTO DELLA LINEA GUIDA ALLE CARATTERISTICHE DEL COMUNE

Il Municipio di Capriasca ha deciso di dotarsi di un'adeguata regolamentazione di riferimento in relazione alle disposizioni per gli impianti di telefonia mobile.

La concretizzazione della presente procedura provvede a adempiere alle disposizioni previste dal RLst nei termini stabiliti, facendo in modo che la scelta dell'ubicazione delle antenne rispetti un chiaro ordine di priorità, privilegiando la collocazione nelle aree percepite come meno sensibili per la popolazione.

Dato che la necessità legislativa deriva dalla volontà di proteggere la popolazione ed il territorio dalle immissioni di carattere esclusivamente ideale degli impianti (per gli altri tipi di immissioni sono validi i dispositivi di LPAmb e ORNI), **si specifica che la norma si riferisce esplicitamente alle antenne visivamente percepibili e riconoscibili**. D'altra parte, come specifica il TF nella sentenza 1C_51/2012, l'interesse pubblico appare minimo nel caso di impianti non visibili e pertanto una limitazione delle ubicazioni in tal senso appare sproporzionata.

In quest'ottica, si ritiene opportuno argomentare brevemente la definizione del campo d'azione all'interno del quale si intendono applicare le prescrizioni normative proposte e le motivazioni che hanno portato a tale definizione.

Come già detto, la necessità della percezione visiva è stata stabilita dal TF, quindi il solo fatto di essere a conoscenza della presenza di un impianto non fa scattare automaticamente la condizione di immissione ideale. Questa percezione può derivare da:

- una visione diretta, se l'antenna non è nascosta né mascherata;
- una visione indiretta, se l'antenna è mascherata o nascosta in modo inefficace e ciò permette il riconoscimento dell'impianto.

La discriminante, dunque, è la riconoscibilità dell'impianto stesso.

Esulano quindi dal raggio d'azione del disposto legislativo gli impianti:

- non visibili e non riconoscibili (quindi nascosti adeguatamente),
- visibili ma non riconoscibili (quindi mascherati adeguatamente).

Tali precisazioni si rendono necessarie alla comprensione intrinseca della norma, che si incentra proprio sul concetto di riconoscimento visivo, considerato *conditio sine qua non* per il verificarsi delle immissioni ideali.

Si riprende quindi il sistema a cascata suggerito nel documento delle Linee Guida cantonali; il modello qui proposto viene semplificato con la scelta di tre gradi di priorità, per raggruppare concettualmente zone con caratteristiche simili e non appesantire la struttura. La gerarchia proposta dal Cantone, infatti, presenta il grado di diversificazione maggiore possibile e si adatta in particolar modo a PR molto complessi ed estesi; nel caso di Capriasca, la situazione territoriale non presenta eccessive difformità e si presta ad una razionalizzazione della classificazione delle zone.



Va ricordato, inoltre, come l'introduzione delle presenti disposizioni non abbia lo scopo di ostacolare l'installazione di impianti sul territorio comunale e debba tenere in considerazione l'interesse, anch'esso pubblico, ad una fornitura di servizi di telefonia mobile sufficiente e adeguata (LTC art. 1).

Per quanto riguarda le aree in ultima categoria, si è ritenuto opportuno limitare il raggio di interesse della prescrizione a 50 m, dato che la proposta cantonale di 100 m rischia di accorpare in priorità finale superfici molto ampie del territorio comunale edificabile.

La tabella in **allegato 1** riassume nel complesso le zone interessate da un possibile posizionamento di impianti nell'ordine di preferenza e determina la corrispondenza delle zone di PR di Capriasca (e relativo articolo di NAPR cui sottostanno) con le definizioni generali.

È opportuno sottolineare che:

- la zona a destinazione vincolata dell'Eremo di Santa Croce non è stata presa in considerazione in quanto considerata alla stregua di un comparto fuori zona edificabile (art. 44 NAPR);
- allo stesso modo, alcuni AP con contenuti simili alle zone per il lavoro (es. impianti per acqua potabile, impianti per energia elettrica, aree per rifiuti, ...) non sono stati elencati poiché situati quasi tutti fuori da zone edificabili o di superfici ridotte e nel contempo circondate da aree a priorità più bassa.

Si rammenta, inoltre, che per le Sezioni di Bidogno e Lugaggia le zone edificabili non sono ancora armonizzate al resto del territorio comunale, quindi i riferimenti sono ai disposti attualmente in vigore (Bidogno) e previsti dalle varianti in corso (Lugaggia).

5.2. PIANI SETTORIALI

Non sono necessari cambiamenti grafici sui piani.

5.3. NORME DI ATTUAZIONE

Considerando l'esiguità delle superfici attribuite alle zone per il lavoro (e assimilabili) e la loro collocazione sul territorio, attorniate da aree rientranti nelle zone con priorità successiva, si ritiene ingiustificata l'istituzione di un grado di precedenza per questi azzonamenti. Pertanto, è ritenuto più appropriato unificare le zone con priorità I e II (come mostrato in allegato1).

In aggiunta, a differenza di quanto scaturisce dalla corrispondenza tra il modello a cascata e il PR di Capriasca, il Municipio ritiene utile l'introduzione di un grado di priorità a sé stante per alcune zone di nucleo in posizione intermedia tra le zone miste/residenziali e le aree destinate ad una popolazione più sensibile. Tale intendimento deriva dalla volontà di protezione estetico-paesaggistica di queste aree, riconosciuta sia a livello federale, dall'appartenenza all'ISOS (i nuclei di Sala, Bigorio e Bidogno), sia a livello regionale, dalla presenza nell'inventario degli insediamenti da proteggere di valenza regionale (i nuclei di Lugaggia e Roveredo), che infine a livello comunale, dalla legislazione particolare definita nei relativi PRP.

Infine, il Municipio ha pure ritenuto che fosse opportuno pretendere in ogni caso una buona integrazione nel territorio delle antenne riconoscibili visivamente. La norma (vedi cpv. 4) è



valida sia per antenne nuove che per l'aggiornamento di antenne esistenti, e le spese sono a carico dell'istante. Per il criterio di giudizio riguardo al corretto inserimento nel paesaggio, vale quanto disposto dalla LST ed RLst (art. 100 RLst).

Di seguito viene formulata la proposta di articolo di NAPR relativo alla regolamentazione degli impianti di telefonia mobile; l'introduzione della nuova voce normativa si inserisce nel capitolo II "Norme edificatorie generali" delle NAPR generali.

Testo nuovo ~~Testo stralciato~~

ART. 25a IMPIANTI PER LA TELEFONIA MOBILE

1. *Le antenne per la telefonia mobile riconoscibili visivamente sono ammissibili solo nelle seguenti zone e con le seguenti priorità:*

Priorità

Zona

I

zona artigianale Ar
zona artigianale d'interesse comunale soggetta a PQ ZArIC-PQ
zona del nucleo a destinazione artigianale "Segheria" NArS
zona artigianale AR (Sez. Lugaggia)
zona di posteggio privata PPriv
zona residenziale molto estensiva RME
zona residenziale estensiva RE
zona residenziale estensiva con prescrizioni speciali Res
zona residenziale estensiva soggetta a PQ RE-PQ
zona residenziale semi-estensiva RSE
zona residenziale media RM
zona residenziale media con prescrizioni speciali RMs
zona residenziale intensiva RI
zona residenziale intensiva con prescrizioni speciali RIs
zona residenziale intensiva soggetta a PQ RI-PQ
zona residenziale semi-intensiva R3 (Sez. Bidogno)
zona residenziale semi-estensiva R2 (Sez. Bidogno)
zona residenziale estensiva RE (Sez. Lugaggia)
zona residenziale semi estensiva soggetta a PQ (Sez. Lugaggia)
zona mista artigianale-commerciale e residenziale ArCR
zone soggette a PRP (comparto Stazione Tesserete e Santo Stefano)
PRP Oldö (Sez. Bidogno)
zone dei nuclei vecchi NV
zone di completamento dei nuclei vecchi CNV
zona nucleo vecchio (Sez. Lugaggia)
zona edificabile d'interesse comunale soggetta a PQ ZEIC-PQ



tutti gli AP-EP in zona edificabile non citati con priorità III

*II zona nucleo del villaggio NV (Sez. Bidogno)
zona nucleo vecchio soggetta a PRP (Sez. Lugaggia)
zone soggette a PRP (nuclei di Sala, Bigorio e Roveredo)*

III aree delimitate dal raggio di 50 m da:

- centro scolastico comunale ex-caserma EP 2.1*
- scuola sotto la chiesa EP 2.2*
- scuola dell'infanzia EP 2.3*
- scuola dell'infanzia EP 2.4*
- scuola media EP 2.5*
- casa per anziani EP 4.1*
- centro diurno EP 4.2*
- casa di riposo San Giuseppe, Opera Don Guanella EPP 3*
- casa di cura alcolisti EPP 4*
- Istituto Don Orione EPP 5*
- Istituto San Nicolao EPP 6*
- parco-giochi bambini piccoli annesso a scuola materna AP 2 (Sez. Bidogno)*
- parco-giochi bambini ed eventuale centro scolastico AP 3 (Sez. Bidogno)*
- municipio con annessa scuola materna ed elementare EP 1 (Sez. Bidogno)*
- area destinata alla scuola dell'infanzia, al serbatoio dell'acqua potabile, al magazzino comunale ed allo svago AP/EP 4 (Sez. Lugaggia)*

- 2. I gestori delle antenne per la telefonia mobile riconoscibili visivamente devono di volta in volta dimostrare che non siano disponibili ubicazioni efficienti nelle zone con priorità più alta.*
 - 3. Le domande di costruzione per antenne per la telefonia mobile riconoscibili visivamente che interessano beni naturali, culturali e paesaggi protetti devono essere accompagnate dalla perizia di un esperto esterno, in ordine al loro inserimento.*
 - 4. Tutte le antenne riconoscibili visivamente devono essere opportunamente rivestite e schermate in modo da mitigare visivamente la loro presenza nell'ambiente circostante.*
 - 5. Sottostanno alle precedenti disposizioni anche le antenne per la telefonia mobile riconoscibili visivamente come tali per foggia, forma e dimensioni, nonostante eventuali mascheramenti.*
 - 6. Le dimensioni e segnatamente l'altezza delle antenne per la telefonia mobile non devono eccedere quanto oggettivamente necessario per la loro funzione.*
-



5.4. PROGRAMMA DI REALIZZAZIONE

La presente variante di PR non genera investimenti a carico del Comune di Capriasca, in quanto essa comporta esclusivamente modifiche normative relative ai vincoli del PR attualmente in vigore.

Inoltre, non essendovi cambiamenti dal punto di vista dell'estensione totale della zona edificabile del Comune, non è necessario aggiornare il compendio dello stato dell'urbanizzazione.

Su queste basi, si precisa che non viene dunque allestito un programma di urbanizzazione ai sensi della LST e del relativo regolamento.

6. CONCLUSIONI

Il messaggio è affidato alla Commissione delle Petizioni.

A disposizione della Commissione, così come durante la seduta del Legislativo per fornirvi ulteriori chiarimenti, vi presentiamo i nostri migliori saluti.

Per il Municipio

Andrea Pellegrinelli, **Sindaco**

Davide Conca, **Segretario**

Risoluzione municipale no. 600 del 24 giugno 2019

Allegato:

- tabella corrispondenza linee guida - PR Capriasca



COMUNE DI CAPRIASCA Consiglio comunale

DISPOSITIVO DI RISOLUZIONE

Visto il messaggio municipale no. 14/2019 concernente la variante del piano regolatore concernente la variante del piano regolatore per l'inserimento di Norme di attuazione per le Antenne per la telefonia mobile (artt. 30 cpv. 1 e 117 cpv. 1 RLst).

Visto il rapporto della Commissione delle Petizioni e della Legislazione del ...,

D E C I D E:

1. È approvata la variante del piano regolatore per l'inserimento di Norme di attuazione per le Antenne per la telefonia mobile (artt. 30 cpv. 1 e 117 cpv. 1 RLst), come alla documentazione del progettista e qui allegata.
2. La presente risoluzione è soggetta a ricorso e a domanda di referendum, secondo i termini indicati nel dispositivo esposto agli albi comunali.

Per il Consiglio comunale

XXXXXXXXX XXXXXXXX, **Presidente**

Davide Conca, **Segretario**

Tesserete, xxxxxxxxxxxx.

RLst		Esame zone PR Capriasca (cfr. cap. 4.1)			Scelta di inserimento in NAPR (cfr. cap. 4.3)	
Priorità	Definizione	Riferimento RLst	sigla	Corrispondenza PR Capriasca zona		NAPR
I	zone per il lavoro	art. 27 cifra II	Ar ZArIC-PQ NArS PPriv AR	zona artigianale zona artigianale d'interesse comunale soggetta a PQ zona del nucleo a destinazione artigianale "Segheria" zona di posteggio privata zona artigianale - LUGAGGIA	art. 40 art. 42 art. 28 art. 43 art. 52	NAPR LUG
	zone per scopi pubblici in cui sono ammessi contenuti con ripercussioni paragonabili a quelle delle zone per il lavoro	art. 27 cifra V	APP 2 EP 7.1 EP 7.2 EP 7.3 AP/EP 6	stand di tiro alla pistola deposito pompieri, protezione civile magazzino comunale centrale termica di quartiere ecocentro - LUGAGGIA	art. 51 art. 49 art. 49 art. 49 art. 53	NAPR LUG
II	zone per l'abitazione in cui sono ammesse attività di produzione di beni e servizi	art. 27 cifra I cpv. 2 seconda frase	RME	zona residenziale molto estensiva	art. 29	
			RE	zona residenziale estensiva	art. 30	
			Res	zona residenziale estensiva con prescr. speciali	art. 31	
			RE-PQ	zona residenziale estensiva soggetta a PQ	art. 32	
			RSE	zona residenziale semi-estensiva	art. 33	
			RM	zona residenziale media	art. 34	
			RMs	zona residenziale media con prescr. speciali	art. 35	
			RI	zona residenziale intensiva	art. 36	
			Ris	zona residenziale intensiva con prescr. speciali	art. 37	
			RI-PQ	zona residenziale intensiva soggetta a PQ	art. 38	
			R3	zona residenziale semi-intensiva - BIDOGLNO	art. 47	NAPR BID
			R2	zona residenziale semi-estensiva - BIDOGLNO	art. 48	NAPR BID
			RE	zona residenziale estensiva - LUGAGGIA	art. 48	NAPR LUG
RSE	zona residenziale semi estensiva soggetta a PQ - LUGAGGIA	art. 49	NAPR LUG			
ArCR	zona mista artigianale-commerciale e residenziale	art. 39				
PRP	zone soggette a PRP (comparto Stazione tesserete e Santo stefano)	art. 45				
PRP	PRP Oldö - BIDOGLNO	art. 49	NAPR BID			
				+ NAPRP		
	zone per il tempo libero	art. 27 cifra IV		tutti gli AP-EP non citati con priorità I e III	art. 49 art. 50	
	zone per scopi pubblici in cui non sono ammessi contenuti con ripercussioni paragonabili a quelle delle zone per il lavoro	art. 27 cifra V		tutti gli AP-EP non citati con priorità I e III - BIDOGLNO	art. 51 art. 59 art. 61 art. 62	NAPR BID NAPR BID NAPR BID
				tutti gli AP-EP non citati con priorità I e III - LUGAGGIA	art. 53	NAPR LUG
	nuclei e zone esclusivamente per l'abitazione	art. 27 cifra I cpv. 2 prima frase	NV CNV NV ZEIC-PQ NV PPNV PRP	zone dei nuclei vecchi zone di completamento dei nuclei vecchi zona nucleo vecchio - LUGAGGIA zona edificabile d'interesse comunale soggetta a PQ zona nucleo del villaggio - BIDOGLNO zona nucleo vecchio soggetta a PRP - LUGAGGIA zone soggette a PRP (nuclei Sala, Bigorio e Roveredo)	art. 26 art. 27 art. 50 art. 41 art. 46 art. 51 art. 45 +	NAPR LUG NAPR BID NAPR LUG
III	aree delimitate dal raggio di 50 m da ambienti dove soggiornano persone particolarmente sensibili (bambini, anziani, ammalati)		EP 2.1-2.5	EP educazione e formazione	art. 49	
			EP 4.1-4.2	EP socialità e sanità	art. 49	
			EPP 3	casa di riposo San Giuseppe, Opera Don Guanella	art. 51	
			EPP 4	casa di cura alcolisti	art. 51	
			EPP 5	Istituto Don Orione	art. 51	
			EPP 6	Istituto San Nicolao	art. 51	
			AP 2	parco-giochi bambini piccoli annesso a scuola materna - BIDOGLNO	art. 59	NAPR BID
			AP 3	parco-giochi bambini ed eventuale centro scolastico - BIDOGLNO	art. 59	NAPR BID
			EP 1	municipio con annessa scuola materna ed elementare - BIDOGLNO	art. 60	NAPR BID
AP/EP 4	area per scuola dell'infanzia, svago, serbatoio e magazzino comunale - LUGAGGIA	art. 53	NAPR LUG			

zone con priorità I

zone con priorità II

zone con priorità III